

1) OGGETTO DEL CONTRATTO. Il presente documento ha per oggetto la locazione, da parte della D.M.E srl, di seguito denominata "Locatore", al Cliente, di attrezzature e/o dei veicoli, di seguito denominati, "Cosa Locata", la cui identità sarà specificata nella parte descrittiva del presente documento.

2)PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO. Il presente contratto si intende perfezionato anche a distanza (tramite telefax o telefono). L'invio delle condizioni generali di locazione al Cliente, comporta che lo stesso sia pienamente ed effettivamente a conoscenza delle clausole ivi contenute.

3) RESPONSABILITÀ CIVILE DEL LOCATORE. L'attrezzatura ed/od il veicolo, oggetto del presente contratto, è consegnato al Cliente dalla D.M.E. S.R.L., in ottimo stato di manutenzione, munito dei documenti obbligatori per la circolazione stradale e l'impiego. Il Locatore si obbliga a garantire il pacifico godimento della cosa locata, eseguendo, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie per mantenere il mezzo locato in buono stato locativo, eccettuato le spese di piccola manutenzione, che sono a carico del Cliente. Il locatore non è responsabile dei vizi occulti della cosa locata e/o dei relativi accessori per i quali viene richiamata l'applicazione del D.P.R. 244/1988 sulle responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il Locatore non è responsabile dei danni dipendenti dall'inidoneità della Cosa Locata al termine del noleggio, qualora essa sia dipendente da omesse ed/od inesatte informazioni date dal Cliente circa, ad esempio, dimensioni degli accessi, i carichi da movimentare, gli spazi di manovra ed i luoghi di impiego delle attrezzature e/o dei veicoli. Il Locatore non risponde dei danni derivanti dall'inosservanza da parte del Cliente e/o dei propri dipendenti o preposti delle norme sulla pubblica incolumità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla circolazione stradale o di regolamentazione Comunale. Il Cliente solleva la D.M.E. S.R.L. da ogni responsabilità derivante da perdite o danni alle cose che egli stesso o altri avessero abbandonato nella "Cosa Locata"; ciò ha valore sia durante sia dopo la restituzione della "Cosa Locata" al Locatore.

4) ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L'esecuzione del contratto ha inizio nel momento in cui l'attrezzatura locata lascia la sede del Locatore e termina al ritorno della stessa in detta sede; a tal fine farà fede esclusivamente: per le autovetture la registrazione sul registro dei noleggi degli autoveicoli; per le attrezzature la bolla di servizio del Locatore.

5) OBBLIGHI DEL CLIENTE. Il Cliente dichiara espressamente di assumersi la personale responsabilità per il pagamento alla D.M.E. S.R.L. di quanto segue:

- a - il corrispettivo del noleggio;
- b- le spese variabili come carburanti, lubrificanti, pedaggi autostradali, sanzioni amministrative per infrazioni commesse dal Cliente al Codice della Strada ed/od ai regolamenti Comunali, Provinciali e regionali;
- c- le spese derivanti dall'utilizzo del telefono satellitare presente sulla "Cosa Locata";
- d- di una somma, a richiesta del Locatore, avente carattere proporzionale al valore della "Cosa Locata" ed alla durata della Locazione, a titolo di cauzione per eventuali danni al mezzo locato. Detta somma gli sarà restituita dopo la regolare riconsegna della "Cosa Locata" e non potrà mai essere imputata in conto canoni. Il deposito cauzionale deve essere ricostituito in caso di utilizzo. Il Locatore dà facoltà al Cliente di provvedere alla garanzia cauzionale, in alternativa al deposito della somma di cui sopra, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
- e- ogni spesa che dovesse sostenere la D.M.E. S.R.L., incluse quelle legali, per ottenere il pagamento delle somme dovute dal Cliente;
- f- la rifusione delle spese sostenute dal Locatore per i danni subiti alla "Cosa Locata" e/o gli accessori per collisioni, ribaltamenti, sovraccarichi o uscite di strada;
- g- il risarcimento dei danni subiti dalla D.M.E. S.R.L. in seguito al furto o all'incendio della "Cosa Locata" non coperta da garanzia assicurativa qualora il fatto sia addebitabile al Cliente a titolo di colpa o dolo;
- h- Euro 103.29 (centotré/29) giornaliera, qualora la cosa locata sia posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria per qualsiasi motivo o ragione;
- i- la rifusione dei danni causati per negligenza alla tappezzeria interna dei veicoli e/o dei danni meccanici derivanti anche dalla immissione di gasolio o benzine non conformi, nonché dei danni o la perdita degli elementi costituenti la "Cosa Locata".
- l- la refusione dei danni cagionati dal Cliente alla "Cosa Locata" non derivanti da sinistri con terzi (es.: danneggiamenti a fari, pneumatici, meccanismi del veicolo, ecc);
- m- la refusione di una franchigia di Euro 206,58 (duecentosei/58) per sinistro che impegna la responsabilità della "Cosa Locata".

ED INOLTRE, in caso di prolungamento della locazione oltre i termini prefissati, il Cliente si assume l'obbligo di darne immediata comunicazione alla prima della scadenza del presente documento. In caso contrario oltre a dare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e tutte le spese accessorie al servizio, dovrà risarcire il maggior danno subito, quantificabile nella percentuale del 50% della tariffa giornaliera in vigore al momento del noleggio, per tutti i giorni trascorsi oltre il termine stabilito.

6) ASSICURAZIONE DELLA COSA LOCATA e OBBLIGHI DEL CLIENTE IN CASO DI INCIDENTE. La "Cosa Locata" specificata nell'elenco che segue, è coperta dal seguente tipo di assicurazione, che il Cliente dichiara di accettare completamente, restando inteso, che trattasi di normali polizze assicurative:

- a - per tutti gli autoveicoli R.C. Auto;
 - b - per le attrezzature, esclusivamente per la proprietà, polizza responsabilità civile terzi; con esclusione della responsabilità diretta del Cliente;
 - c - L'assicurazione del mezzo contro i danni a cui lo stesso può essere esposto durante il rapporto locativo è a carico del Cliente. L'assicuratore, facendo carico esclusivamente al Cliente, per l'esercizio della "Cosa Locata", in nessun caso potrà rivalersi nei confronti della D.M.E. S.R.L.
- Il Cliente si impegna a proteggere gli interessi della D.M.E. S.R.L. in caso di incidenti nel corso del noleggio e dovrà fra l'altro:
- non ammettere eventuali responsabilità o colpe;
 - rilevare ogni dato riguardante i mezzi, il conducente e gli occupanti dei veicoli coinvolti;
 - non lasciare la "Cosa Locata" incustodita, senza aver provveduto, ad assicurarne una adeguata salvaguardia;
 - darne immediata notizia alla D.M.E. S.R.L. anche in caso di danni lievi, facendo seguire un dettagliato rapporto corredato da uno schizzo in caso, di mancata ottemperanza il Locatore si riserva il diritto agire giudizialmente nei confronti del Cliente per il rimborso di eventuali danni;
 - informare immediatamente le autorità di Polizia in caso di necessità di accertamenti a carico di terzi, quando Vi siano feriti.

7) RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CLIENTE. Il Cliente deve restituire la "Cosa Locata" al Locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti salvo il deterioramento od il consumo risultante dall'uso della Cosa in conformità del contratto.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo della "Cosa Locata" e si impegna a rispettare ed a far rispettare minuziosamente da parte dei suoi dipendenti e subordinati le norme a tutela della sicurezza del lavoro. Il Cliente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle modalità di utilizzo della "Cosa Locata" e di essere in grado di manovrarla, esonerando la D.M.E. S.R.L. al riguardo. La "Cosa Locata", in particolare per i veicoli, non deve essere condotta:

- da persona in stato di ubriachezza od incoscienza, dovuto ad abuso di alcolici o stupefacenti;
- per qualsiasi altro uso o da qualsiasi persona che possa risultare contraria alle Leggi od ai regolamenti in vigore;
- il Cliente solleva inderogabilmente la D.M.E. S.R.L. da qualsivoglia titolo di responsabilità derivante dall'utilizzazione della "Cosa Locata".

8) INADEMPIMENTI TEMPORANEI. Qualora si verificino inadempimenti temporanei all'utilizzo della "Cosa Locata" ed essi dipendano da causa non imputabile ai contraenti, il Cliente è tenuto alla corresponsione del 60% del nolo pattuito per tutta la durata dell'impedimento, salvo patto contrario. Se l'impedimento temporaneo è dovuto a fatto del locatore, dei suoi dipendenti o preposti, il Cliente non è tenuto a corrispondere il nolo per tutta la durata dell'impedimento, in questo caso però il locatore non risponde di eventuali danni per fermo cantiere, mancata produzione o fatti simili.

9) NON CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. Sono vietate la sub-locazione o la cessione della locazione salvo patti contrari .

10) POSSIBILITÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO. Il Cliente può recedere dal contratto, dandone notizia al Locatore nelle modalità di seguito specificate:

- nel caso di autovetture adibite alla locazione con e senza conducente, locate per cerimonia, entro un mese dalla data del nolo, fermo restando la perdita della caparra confirmatoria , come previsto dalle norme di Legge alle quali si fa espresso riferimento (Art.1385 C.C.);

- nel caso delle attrezzature, delle autovetture adibite alla locazione con e senza conducente non per uso cerimonia e gli altri tipi di veicoli almeno tre giorni prima della data del nolo, in caso contrario il Cliente dovrà corrispondere il corrispettivo del mancato guadagno, valutato secondo le tariffe vigenti al momento del contratto. Per il Locatore potrà costituire motivo di recesso il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti Leggi ai fini dell'esercizio dell'attività , rispetto alla quale la cosa locata è strumentale. L'inadempienza, da parte del Locatario, di uno dei patti contenuti nel contratto di locazione produrrà ipso iure la sua risoluzione.

11) TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il trattamento dei dati personali da parte della Ns. Società avverrà nel totale rispetto della Legge 196/03 e successive modificazioni, nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto.

12) FORO COMPETENTE. Per la risoluzione delle controversie il Foro competente è quello di Milano; per quanto altro non previsto in questo contratto, si applicano le disposizioni generali del C.C. in materia di locazione (Artt.1571-1606).

Dichiaro di aver preso visione e di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 e 1342 del C.C. le clausole sopra riportate: nr.1) oggetto del contratto; nr.2) perfezionamento del contratto; nr.3) responsabilità civile del locatore; nr.4) esecuzione del contratto; nr.5) obblighi del Cliente; nr.6) assicurazione della cosa locata e obblighi del Cliente in caso di incidente; nr.7) responsabilità civile del Cliente; nr.8) inadempimenti temporanei; nr.9) non cedibilità del contratto di noleggio; nr.10) possibilità di recesso del contratto; nr.11) tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; nr.12) Foro competente. Milanov
Milano,
Il cliente